

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 giugno 2017 - n. X/6755

Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e in particolare:
 - il comma 3 dell'art. 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) che, al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio;
 - il comma 11 dell'art. 43 «Disposizioni transitorie e finali» secondo cui in fase di prima applicazione per l'anno 2016 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale sono definiti con provvedimento della Giunta regionale;
- la legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017» e in particolare l'art. 27 che ha modificato il citato comma 11 dell'art. 43 della l.r. 16/2016 estendendone l'applicazione anche all'anno 2017;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 11.200.000,00;
- la d.g.r. n. 5802 del 18 novembre 2016, «Determinazioni in ordine al contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016»;

Dato atto che la disponibilità finanziaria per l'anno 2017 ammonta a complessivi euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che la sperimentazione 2016, come prima fase di applicazione della misura, ha tenuto conto per il riparto delle risorse regionali di criteri di priorità legati alla tensione abitativa presente nei diversi territori e alle condizioni di maggiore fragilità economica dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici e in particolare:

- a) quale criterio territoriale di riferimento della misura regionale: le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge regionale n. 27/2009, di proprietà dei comuni e delle Aler, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456;
- b) quali soggetti beneficiari del contributo regionale di solidarietà: i nuclei familiari assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, in condizioni di maggiore fragilità economica in quanto appartenenti, ai sensi dell'articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009, alle aree della protezione e dell'accesso, ed estesa, con successiva d.g.r. 5802/2016, anche a quella della permanenza;

Considerata l'opportunità di estendere l'applicazione della misura 2017 oltre che alle Aler e ai Comuni ad alta tensione abitativa, a tutti i restanti comuni lombardi;

Considerato che, in base ai primi esiti della sperimentazione 2016 e alla ritenuta opportunità di individuare, per il 2017, un criterio per il riparto delle risorse regionali che tenga conto del fabbisogno degli enti proprietari, è stata condotta una rilevazione in grado di raccogliere un set di dati rappresentativi;

Visti i dati pervenuti e validati dagli enti proprietari, si è predisposto il quadro di riparto delle risorse regionali di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero degli assegnatari nelle aree della protezione,

dell'accesso e della permanenza in situazione di difficoltà economica di carattere transitorio, identificata in un importo di morosità non superiore a 4.000,00 euro;

- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1.200,00;
- dalle risorse regionali disponibili;

Considerato che per il riparto delle risorse sono stati presi in esame solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione avviata il 4 aprile 2017, avente ad oggetto: «Contributo regionale di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati» e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero;

Ritenuto di confermare, anche per la sperimentazione 2017, i requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà approvati con la d.g.r. 5448/2016 come integrata e modificata con d.g.r. 5802/2016 e in particolare:

- la presenza di un disagio economico effettivo di carattere transitorio che non consente al nucleo familiare di sostenere le spese della locazione sociale, considerando come tali l'insieme delle spese per il canone di locazione sociale e per i servizi comuni;
- l'appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009;
- un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici individuabile in 18 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

Ritenuto, altresì, di definire:

- quale valore economico del contributo regionale di solidarietà assegnabile a ciascun nucleo familiare, un importo massimo di euro 1.200,00, da destinare alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di congruaggio emesse nel 2017;
- un regime di condizionalità cui subordinare l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo regionale nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare, da attuare attraverso la stipula di un Patto di servizio, di cui all'Allegato C parte integrante del presente provvedimento, tra l'ente proprietario e l'assegnatario dell'alloggio sociale, i cui elementi minimi comuni sono costituiti:
 - a) dall'impegno dell'inquilino assegnatario a pagare il canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;
 - b) dall'impegno dell'inquilino assegnatario a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
 - c) dall'impegno dell'inquilino assegnatario/componente nucleo familiare, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione e sia in età lavorativa, ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'Albo regionale per i servizi al lavoro, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio;

Dato atto che le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di solidarietà di cui ai punti precedenti sono stati riportati nel documento «Condizioni e modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016», Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Preso atto delle premesse sopra riportate;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

DELIBERA

1. di approvare le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di solidarietà 2017, ai sensi degli articoli 25, comma 3 e 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la disponibilità finanziaria per l'erogazione del contributo regionale di solidarietà per l'anno 2017, ammonta a complessivi euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare il quadro di riparto delle risorse finanziarie regionali disponibili tra le Aler e i comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare lo schema di Patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di rinviare gli atti di impegno e liquidazione della somma di euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo 12.06.104.11293 del bilancio di esercizio 2017, a successivi provvedimenti dirigenziali secondo le modalità e nei tempi previsti nell'Allegato A del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it;
7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura degli adempimenti di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016****Premesse**

Il servizio abitativo, di cui all'articolo 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi", rappresenta l'elemento di transizione da un modello di intervento pubblico basato sulla offerta abitativa (edilizia residenziale pubblica) ad un modello di intervento orientato al soddisfacimento della domanda abitativa. L'alloggio sociale costituisce la componente fisica - necessaria ma non esclusiva - di un servizio che ha il suo nuovo baricentro nella presa in carico della persona e nell'offerta di servizi abitativi e sociali che seguono l'evoluzione delle condizioni e dei bisogni della persona. In questa nuova configurazione il servizio abitativo si integra con gli altri servizi territoriali, sociali e lavorativi, in quanto finalizzato a promuovere l'autonomia economica e l'inclusione sociale della persona.

Coerentemente con questo nuovo impianto orientato sulla persona, la legge regionale prevede all'art. 25 commi 2 e 3, due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità, vale a dire:

- i nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici;
- i nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio;

Entrambi le misure di sostegno sono a carattere temporaneo e sono riconosciute in regime di condizionalità.

Nel 2016, in attuazione al disposto normativo della l.r. 16/2016, è stata realizzata un'iniziativa per il sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di temporanea difficoltà economica, attraverso due provvedimenti di Giunta regionale (dgr 5448 del 25 luglio 2016 e dgr 5802 del 18 novembre 2016). In particolare, anche in considerazione delle risorse stanziare a bilancio (11,2 Mln€) si è provveduto, in via sperimentale, ad un riparto basato su criteri di concentrazione territoriale (133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016) e di priorità di bisogni con riferimento alle fasce d'utenza maggiormente disagiate da un punto di vista economico e sociale.

Con l'articolo 27 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è stato esteso anche all'anno 2017 il regime sperimentale previsto per l'anno 2016 dall'art. 43, comma 11, della l.r. 16/2016 al fine di concludere il monitoraggio della misura 2016 e meglio definire in via sperimentale una più compiuta ed organica disciplina regolamentare per il contributo regionale di solidarietà.

La sperimentazione avviata nel 2017 è coperta con risorse regionali pari a 20.996.400,00 euro ed è estesa a tutto il territorio della Lombardia.

1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà

Il presente provvedimento si occupa dei nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio (art. 25, comma 3, l.r. 16/2016). A sostegno di tali nuclei familiari è istituito un contributo regionale di solidarietà, di carattere temporaneo, destinato alla copertura del pagamento dei servizi comuni a rimborso.

Il primo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è la condizione di comprovata difficoltà economica che si manifesta in presenza di un disagio economico effettivo che non consente al nucleo familiare assegnatario di far fronte alle spese della locazione sociale (importo derivante dalla somma del canone sociale e delle spese per i servizi comuni a rimborso).

Attualmente il valore economico del canone sociale, così come definito ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009, è determinato in base ad un indice di sopportabilità commisurato alla condizione economica del nucleo familiare. Al contrario, le spese per i servizi comuni a rimborso - rappresentate dalle spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni - sono ripartite tra gli inquilini in base a criteri meramente quantitativi (quote millesimali/consumi individuali) che non tengono conto della capacità economica del nucleo familiare. Pertanto, quanto più incidono tali spese comuni sul reddito familiare complessivamente disponibile, maggiore è il rischio di morosità.

La morosità, quando incolpevole, rappresenta un indicatore oggettivo della condizione reddituale insufficiente a soddisfare i normali bisogni di vita del nucleo familiare.

La condizione di comprovata difficoltà economica, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché delle spese reversibili addebitate agli inquilini.

Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni a rimborso, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - *ab origine* - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare.

Il secondo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata attraverso due elementi:

- la variazione della situazione economica del nucleo familiare. Tale variazione si manifesta generalmente per una riduzione del reddito (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di riduzione del reddito per decesso di un componente del nucleo familiare, per separazione del coniuge, per perdita del lavoro);
- la natura emergente della morosità, determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a euro 4.000. Tale importo è stato stimato calcolando un valore medio dei costi della locazione sociale su due annualità. Sono da escludere le situazioni di morosità di importo complessivamente superiore.

Il terzo ed ultimo elemento evidenziato dell'articolo 25, comma 3, è il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà; tale aspetto si ricollega direttamente alla finalità ultima della misura regionale, vale a dire il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discende un'importante conseguenza, cioè che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto solo in regime di condizionalità.

La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" la cui sottoscrizione tra ente proprietario e

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

assegnatario costituisce la condizione per beneficiare del contributo che si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero dell'autonomia economica e sociale della persona.

2. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà

Il valore unitario del contributo regionale di solidarietà è stabilito in un importo massimo di euro 1.200 per singolo nucleo familiare.

Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017.

3. Criteri di riparto e di attribuzione delle risorse ad Aler e comuni

Per il 2017, le risorse, pari a euro 20.996.400,00, sono state ripartite sulla base di alcuni indicatori richiesti agli enti proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici.

Per la determinazione del riparto delle risorse stanziato, è stata condotta una rilevazione del fabbisogno, attraverso la compilazione da parte degli enti proprietari/gestori, di un modulo informatizzato predisposto da Regione Lombardia (trasmesso il 4 aprile 2017), contenente un set di dati volti a conoscere la composizione degli assegnatari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici rispetto a due fasce di morosità.

Il quadro di riparto delle risorse regionali è stato determinato sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero complessivo degli assegnatari in condizione di difficoltà economica di carattere transitorio, rappresentata da un importo di morosità non superiore a 4.000 euro;
- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1.200,00;
- dalle risorse regionali disponibili.

Per il riparto sono stati considerati solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione avviata il 4 aprile 2017, avente ad oggetto: "Contributo regionale di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati" e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero.

Le risorse regionali saranno trasferite agli enti proprietari entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER utilizzano il conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016".

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi DGR 5802 del 18 novembre 2016 rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento.

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi del presente provvedimento rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le future nuove assegnazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui al comma 3 dell'art. 25 della l.r. 16/2016.

4. Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà

In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i beneficiari del contributo, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del 30 giugno 2017:

1. essere assegnatari degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici di proprietà dei comuni e delle Aler destinatari delle risorse regionali;
2. appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009;
3. possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

Sono esclusi gli assegnatari con un importo complessivo di morosità superiore a euro 4.000,00 alla data del 30 giugno 2017. Per gli enti beneficiari della precedente misura di cui alla DGR 5802/2016 tale data di riferimento è fissata alla data di chiusura del relativo procedimento.

Condizione per accedere al contributo regionale di solidarietà è la sottoscrizione del "Patto di servizio" tra l'ente proprietario e l'assegnatario. Con la sottoscrizione il beneficiario si impegna a:

1. corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del patto di servizio;
2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
3. se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari, esclusi pertanto i pensionati), attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di servizio, il responsabile del procedimento, con il supporto del nucleo di valutazione, può valutare ulteriori contenuti del patto di servizio personalizzandolo.

5. Accesso al contributo regionale di solidarietà

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore. I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria composizione con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso.

Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente e, in caso di medesimo valore ISEERP, sulla base del valore della morosità in ordine decrescente.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e condizioni di cui al punto 4 posseduti e, conseguentemente, valuta la sussistenza del carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare secondo quanto indicato nel punto 1 - "Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà".

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione

svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto. L'elenco nominativo dei beneficiari è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione.

Al fine di promuovere una proficua collaborazione tra gli enti, le Aler trasmettono ai rispettivi Comuni di residenza l'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà.

6. Rendicontazione

Il responsabile del procedimento, entro il 30 giugno 2018, trasmette tramite posta elettronica certificata - casa@pec.regione.lombardia.it - alla competente struttura della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese:

una Relazione che illustra l'organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il format con i dati di interesse regionale; limitatamente alle ALER, alla Relazione **è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento.**

Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali.

La Giunta regionale pubblica sul sito istituzionale (www.regione.lombardia.it) i dati e le informazioni raccolte del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.